



Medienmitteilung – Communiqué de presse – Comunicato stampa – Press Release

San Gallo, 12 giugno 2015

Sentenza E-3361/2014 del 6 maggio 2015:

Requisiti relativi ai test sulle conoscenze del paese e della vita quotidiana per l'accertamento dell'origine dei richiedenti l'asilo

In una sentenza¹ destinata a pubblicazione nelle DTAF², il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha esaminato i «test sulle conoscenze del paese e della vita quotidiana» utilizzati attualmente dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), in particolare per i richiedenti l'asilo tibetani. Nella sua sentenza, il Tribunale ha stabilito che questi esami, condotti per accertare l'origine dei richiedenti l'asilo, possono di principio essere utilizzati, purché rispettino i requisiti del diritto di essere sentito e il principio inquisitorio.

In passato, la SEM ricorreva solitamente al metodo della cosiddetta «analisi Lingua» per accertare l'origine dei richiedenti l'asilo. Questa analisi serviva a determinare, con l'ausilio di esperti esterni e indipendenti, se la socializzazione principale del richiedente fosse effettivamente avvenuta nel luogo da questi asserito. Gli esami si fondavano su un'analisi linguistica e su una valutazione delle conoscenze del paese dimostrate dall'interessato.

Di recente la SEM ha iniziato, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, a verificare l'origine dei richiedenti l'asilo con domande sulle conoscenze del paese e della vita quotidiana, in particolare nel caso di richiedenti tibetani di cui si dubita che provengano dalla Repubblica popolare cinese. Tali accertamenti vengono condotti da collaboratori interni della SEM, senza far capo a un esperto.

Nella sentenza, il TAF ha verificato la conformità con il diritto federale di questo nuovo metodo di accertamento dell'origine, riconosciuto come modifica della prassi dalla SEM medesima. Il Tribunale giunge alla conclusione che il nuovo metodo per l'esame della plausibilità delle allegazioni sull'origine addotte dai richiedenti è di principio corretto. Secondo il Tribunale, tuttavia, dagli atti devono poter essere desunte non solo le domande che la SEM ha posto al richiedente e le risposte che questi ha dato, ma anche le risposte che il richiedente avrebbe dovuto dare, come pure le ragioni per cui una persona socializzata nella regione in questione avrebbe dovuto conoscere le risposte corrette. Per di più, le risposte corrette devono essere documentate per mezzo di informazioni attendibili sul Paese d'origine. In assenza di queste indicazioni, il Tribunale non è in grado di verificare il giudizio della SEM. Basandosi su una costante giurisprudenza, il TAF ha inoltre stabilito che, anche nell'ambito del nuovo metodo introdotto per l'accertamento

¹ Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite.

² DTAF: Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale amministrativo federale.

dell'origine dei richiedenti l'asilo, la SEM può rifiutare l'accesso completo agli atti dell'esame a salvaguardia di preponderanti interessi di tutela del segreto (ad es. per impedire un effetto di apprendimento per altre procedure d'asilo). Tuttavia, per rispettare il diritto di essere sentito, le risultanze principali dell'accertamento sull'origine devono essere comunicati con un grado di dettaglio sufficiente a permettere alla persona interessata di prendere ragionevolmente posizione al riguardo e formulare censure concrete. Questi tipi di accertamento relativi all'origine possono essere evitati qualora le allegazioni del richiedente siano manifestamente insufficienti e inconsistenti, al punto da rendere superfluo qualsiasi ulteriore accertamento specialistico.

In una sentenza pubblicata precedentemente (cfr. DTAF 2014/12), il TAF aveva deciso che nel caso di persone di etnia tibetana per le quali può essere esclusa una socializzazione nella Repubblica popolare cinese, si poteva presumere l'assenza di pertinenti motivi derivanti dal diritto d'asilo ostativi al rinvio verso il luogo in cui avevano soggiornato precedentemente, qualora gli interessati avessero sottaciuto o dissimulato la loro reale origine. Detta sentenza è stata emessa in riferimento ai numerosi cittadini tibetani abitanti in Nepal e in India che non avevano vissuto la loro principale socializzazione nella Repubblica popolare cinese. In tale contesto, sapere se può essere esclusa una socializzazione del richiedente nella Repubblica popolare cinese è di capitale importanza nella procedura d'asilo.

Nel caso concreto, l'accertamento in merito all'origine condotto dalla SEM su una persona di etnia tibetana la cui allegata socializzazione in Cina era in dubbio non soddisfa i requisiti del principio inquisitorio e del diritto di essere sentito. Il Tribunale ha annullato la decisione dell'autorità inferiore e rinviato la causa alla SEM per nuova decisione.

Questa sentenza è definitiva e non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, medien@bvger.admin.ch.